

STATUTO

**PASSI IN SEGNI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA - ENTE DEL TERZO
SETTORE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POZZALLO RG VIA STOCCOLMA
5/G

Numero REA: RG - 466191

Codice fiscale: 01838160883

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 4265/3084

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1) Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata
"Passi In Segni Societa' Cooperativa Sociale A
Responsabilità Limitata - Ente Del Terzo Settore" in breve
"Passi in Segni Soc. coop. sociale ETS"

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla
cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n 381, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a
responsabilità limitata, nonché quelle del dlgs. 3 luglio
2017 n 117

Articolo 2) Sede

La società ha sede in Pozzallo (RG)

Spetta all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione, sia
in Italia che all'estero, e la soppressione di sedi
secondarie.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di
sopprimere ovunque unità locali operative nonché di
trasferire la sede sociale principale e le sedi secondarie
nell'ambito del Comune prestabilito; spetta, invece, ai soci
il trasferimento della sede principale o delle sedi
secondarie in un Comune diverso da quello prestabilito.

Articolo 3) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma
potrà essere prorogata, anche a tempo indeterminato, con
deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4) Scopo Mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità di cui all'art. 45 Cost.; la cooperativa,
costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 8
novembre 1991 n 381, ha lo scopo di perseguire in forma
mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione
dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni
economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse
generale della comunità alla salute pubblica e al benessere,
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari per la
collettività. La cooperativa potrà svolgere la propria
attività anche con terzi e in particolare, al fine del
migliore conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi
mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non
prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Articolo 5) Oggetto Sociale

La società cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di
legge, si propone la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi, ai sensi della lettera A) dell'art. 1 della L. 08
novembre 1991 n 381, incluse le attività di cui all'art. 2,
prima comma lettere a), b), c), d), f), h), i), l), m) e r)

Memie Rime
Gabriella Andita
Roberto Blacuto
Giulia Calbi
Rossella Limongi
Giulio...



del dlgs. 03 luglio 2017 n 112, ed in particolare:

- Ricerca e sviluppo sperimentale, industriale e applicativo di progetti di accessibilità linguistica per persone con bisogni specifici;
- Promozione di percorsi di inclusione lavorativa delle persone sorde e sordocieche nella ricerca e nei servizi ;
- Servizi di interpretariato e video-interpretariato di conferenza e di trattativa in Lingua dei Segni Italiana/lingua Italiana e viceversa e in Lingua dei Segni Italiana Tattile e viceversa;
- Servizi di traduzione multimediale in varie lingue vocali;
- Collaborazione, ricerca e produzione mediante traduzione e adattamento di contenuti digitali a scopo didattico, ludico, ricreativo, pubblicitario;
- Sottotitolaggio;
- Attività di post-editing;
- Partecipazione e promozione di attività ed eventi di intrattenimento, attività ricreative e culturali mediante traduzione ed interpretazione da e verso la LIS destinate ad adulti e bambini (spettacoli teatrali, letture, presentazioni libri);
- Organizzazione, partecipazione e promozione di percorsi turistici, artistici, culturali mediante attività di interpretariato in LIS e LIST e/o realizzazione di contenuti multimediali (app/pannelli guida, tavolette Braille) e costruzione di percorsi di accessibilità linguistica e cognitiva su misura;
- Servizi di interpretariato e accessibilità linguistica mediante collaborazioni con enti pubblici della pubblica amministrazione italiana per l'erogazione dei servizi sanitari, RSA, case di riposo e altre strutture sociosanitarie;
- Partecipazione e collaborazione ad attività promosse da altri soggetti pubblici e privati;
- Organizzazione ed erogazione di corsi di formazione professionale di aggiornamento interni ed esterni per sordi e udenti (corsi di aggiornamento continuo per i soci, corsi di LIS per professionisti, corsi di Italiano per sordi, corsi professionalizzanti per aziende);
- Partecipazione nella gestione dei flussi migratori mediante servizio di mediazione linguistico-culturale;
- Promozione, diffusione e sensibilizzazione della LIS e LIST mediante la realizzazione di eventi pubblici e privati;
- Promozione e organizzazione di eventi sportivi;
- Gestione di servizi sociosanitari ed educativi attraverso Assistenti all'Autonomia e Comunicazione, tecnici dell'apprendimento DSA- BES in ambito scolastico ed extra scolastico;
- Progettazione e realizzazione di qualsiasi attività che abbia lo scopo di garantire l'accessibilità ai servizi

essenziali e non;

- Promozione e divulgazione dei diritti linguistici e culturali;

- Promozione e divulgazione dell'accessibilità universale;

- l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:

- 1) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

- 2) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, migranti e soggetti in difficoltà;

- 3) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

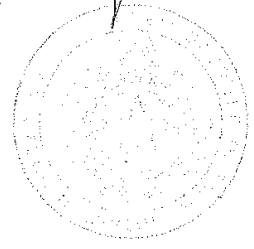
- 4) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e migranti, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;

- 5) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, migranti, anziani, soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per migranti;

- 6) la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli dei migranti, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati; e di attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;

- 7) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi,

Alene fums
Gabriella Ardita
Paola Bencato
Giulia Calbi
Maria Alice Limone
Roberto M...



ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;

8) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

9) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;

10) organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure

alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorire l'inserimento sociale e lavorativo; organizzazione e gestione di attività e servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;

11) organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione e di tratta di esseri umani; di attività per la promozione delle pari opportunità di genere;

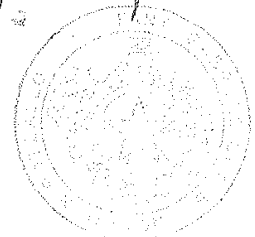
12) La promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

13) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale; consultori familiari;

14) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;

- 15) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;
- 16) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, soggiorni e viaggi studio e gruppi di studio per l'insegnamento, la qualificazione e l'aggiornamento delle lingue straniere e della lingua italiana a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, anche in convenzione con enti pubblici e privati
- 17) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;
- 18) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, migranti e soggetti in difficoltà;
- 19) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;
- 20) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;
- 21) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi di segretariato sociale, di servizio sociale professionale e di servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale, regionale e comunitaria;
- 22) organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;
- 23) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;
- 24) organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti,

Alme Luma
Gabriella Ardita
Piero Bianco
Giulia Callegri
Marie Adele Limayem
Yolanda Joh. Martino



nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

25) gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la costituzione e gestione delle attività del banco alimentare, la redistribuzione abiti, mobilia, ecc., da destinare alle categorie svantaggiate ed altre forme affini di solidarietà; Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;

26) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

27) la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

28) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti;

- stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

29) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria, rilasciando idonee certificazioni e attestazioni riconosciute.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché

adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, Limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

SOCI COOPERATORI

Articolo 6) Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in quote di partecipazione, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Il capitale iniziale è euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

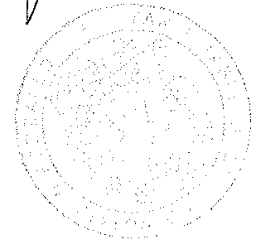
Articolo 7) Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica i soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon

Anna Russo
Gabriella Ardita
Rosario Blacido
Giulia Calbi
Marie Adele Limasupelli
Giuseppe Nino



funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effetti concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

Articolo 8 Categoria Speciale di soci
Ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori, la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'art. 22, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa

dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Articolo 9) Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b) l'interesse a far parte della cooperativa; c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali; f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

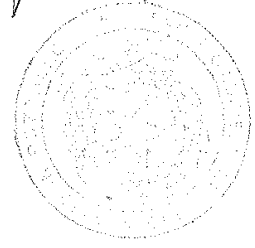
Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare: 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione; 2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli amministratori, nella relazione al Bilancio, illustrano le ragioni delle determinate assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 10) Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione.

Alma Luni
Gabriella Ardito
Roberto Biancadi
Giulia Calbi
Marco Adelfo Limozzi
Giulio L. Neri



della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla cooperativa.

Articolo 11) Obblighi dei soci

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: - la quota di capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese avente oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordate in considerazione della tipologia di rapporto instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;
- f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Articolo 12) perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 13) Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. IL recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporto mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'organo Amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Articolo 14) Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa

e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 15) decisioni in materia di recesso ed esclusione -
Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 16) Liquidazione

I soci receduto od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 245- quinquies, terzo comma c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'art. 245-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di 5 anni, con corresponsione degli interessi legali.

Articolo 17) Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure prevista dal presente statuto.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante al socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Articolo 18) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio

deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto. se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 19) Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dell'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto. E' vietata la distribuzione di riserva tra i soci cooperatori. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società

Articolo 20) Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Articolo 21) Esercizio sociale - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. 312 gennaio 1992 n 59; d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi.

Articolo 22 Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabili in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le opere lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica/professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

DECISIONE DEI SOCI -MODALITA'- ASSEMBLEA DEI SOCI -

Articolo 23) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 24) Assemblee dei soci

L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis è convocata, anche fuori della sede sociale purché in Italia, o in Stato estero prontamente raggiungibile da ciascun socio, dal presidente del consiglio di amministrazione in esecuzione di apposita deliberazione dell'organo, o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. La convocazione, garantendo la tempestività e completa informazione sugli argomenti da trattare, potrà avvenire mediante:

a) lettera raccomandata o telegramma da spedirsi ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal registro delle imprese;

b) messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione nonché l'ordine del giorno.

In ogni caso, anche in assenza di convocazione, ai sensi dell'art. 2479-bis, 5° comma, c.c., l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 25) Intervento e rappresentanza

hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società, ai sensi degli artt. 2479-bis, secondo comma e 2478, primo comma n 2, del codice civile, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante

Articolo 26) Presidenza e svolgimento dell'assemblea

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, compete al presidente dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal più anziano degli amministratori; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente a maggioranza relativa.

Il presidente, salvo che il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario designato di volta in volta dall'Assemblea anche tra i non soci.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea potrà svolgersi in videoconferenza o in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- fatta eccezione per l'ipotesi di assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video nei quali gli intervenuti dovranno affluire, dovendosi comunque ritenere che il luogo dove si intende svolta l'assemblea è sempre quello in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento dell'adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'Assemblea, il cessionario ha il diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'Assemblea il relativo trasferimento risulti depositato presso l'Ufficio del registro delle imprese ex art. 2470 c.c.

Articolo 27) Quorum costitutivo e deliberativo

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Per le decisioni previste dai nn. 4 e 5 dell'art. 2479, ovvero per le decisioni che comportano le modificazioni dell'atto costitutivo nonché per le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che

rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 28) Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri secondo il numero determinando dai soci al momento della nomina. La maggioranza dei componenti il c.d.a. è scelto tra i soci cooperatori. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il vice presidente.

Articolo 29) Compenso

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa stabilita all'atto della loro nomina o successivamente ovvero possono assegnare agli amministratori un compenso in misura proporzionale agli utili netti di esercizio

RAPPRESENTANZA E POTERI

Articolo 30) Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ad eccezione soltanto di quanto sia riservato, dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, alla decisione dei soci.

In particolare, fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società nonché la funzione di controllo analitico e costante dell'operato dei propri collaboratori, l'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. Inoltre, potrà nominare preposti alla vendita, institori, direttori tecnici e direttori generali.

Articolo 31) Decisioni del consiglio di amministrazione
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice-Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il consiglio può nominare un comitato esecutivo o uno o più consiglieri delegati.

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente

previo avviso di convocazione inviato a mezzo di lettera raccomandata al domicilio di ciascun amministratore o a mezzo di messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto a due giorni.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio di amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando risultino presenti tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il relativo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario, il quale potrà essere anche un soggetto estraneo al Consiglio e deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 32) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice-Presidente;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- al procuratore o ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri conferiti.

CONTROLLO:

Articolo 33) Organo di controllo e revisione legale dei conti
Oltre che nei casi in cui è obbligatorio per legge, i soci possono decidere di avvalersi di un organo di controllo.

In tali ipotesi, il controllo sulla gestione societaria sarà effettuato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci ovvero da un organo costituito da un solo membro effettivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tale organo di controllo è affidato altresì il controllo contabile della società.

LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34) Liquidazione

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 35) Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n 59.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 36) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 37) Principi di Mutualità prevalente

La società si conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 38) Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

*Alenio Luminio Gabriella Arcata Roberto Baccantini Giulio Calbi
Renzo Adele Luminio*

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Pozzallo, 29 aprile 2024